

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse.

Alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l'interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione o l'impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l'interesse ad agire.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 27.8.2014, n. 18331

...omissis...

2. Va dato atto, altresì, dell'inammissibilità delle memorie depositate dalle parti oltre il termine di cui all'art. 378 cod. proc. civ.. In ogni caso i difensori sono comparsi all'udienza collegiale per ribadire concordemente che è cessata la materia del contendere; e ciò in dipendenza del giudicato intervenuto nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi proposto dall'odierna ricorrente principale avverso l'esecuzione immobiliare ai suoi danni e ai decreti di trasferimento, i cui motivi - come emerge dalla decisione impugnata - erano sostanzialmente coincidenti con quelli delle due opposizioni alle esecuzioni per rilascio riunite nel presente giudizio.

Alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l'interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione o l'impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l'interesse ad agire (cfr. ex plurimis Cass. Sez. Un. 29 novembre 2006, n. 25278).

Risultano di conseguenza assorbiti i ricorsi incidentali condizionati.

Avuto riguardo alle ragioni della decisione, si ravvisano i giusti motivi di cui all'art. 92 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alle novelle di cui alle L. n. 263 del 2005 e L. n. 69 del 2009 qui applicabile) per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

p.q.m.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbiti gli incidentali; compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2014.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2014